

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 872

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GEI, NAPOLI, BRIENZA, BONANSEA,
BELLONI, MENSORIO, FRONZUTI e CAPONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1994

**Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni,
discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili**

ONOREVOLI SENATORI. - È di tutta attualità il ripetersi di incidenti mortali che colpiscono nelle notti del sabato giovani che escono da discoteche e sale da ballo a tardissima ora. Qualche giornale ha definito questi avvenimenti giustamente come «l'ecatombe del sabato notte» e nonostante campagne di stampa che sensibilizzano alla prudenza, gli incidenti e le morti non accennano a diminuire, con danni e lutti di gravità eccezionale. Non è possibile evitare di correre ai ripari. Sarebbe una omissione gravissima da parte delle istituzioni. È opportuno aumentare la vigilanza da parte delle forze addette al controllo della circolazione stradale, è opportuno introdurre divieti alla somministrazione delle bevande alcoliche dopo un certo orario, è opportuno introdurre controlli e sanzioni per chi guida veicoli in stato di ebrezza. Ma è necessario agire tempestivamente per limitare nelle ore notturne l'orario di apertura dei locali da ballo, delle discoteche, dei *night club* e simili per tutta una serie di motivi che condizionano gran parte degli incidenti ed altri negativi fenomeni sociali. È innegabile che l'apertura di questi locali fino all'alba sta introducendo l'abitudine da parte dei giovani di entrare nelle discoteche dopo la mezzanotte e di uscirne all'alba, in condizioni psicofisiche notevolmente debilitate, con la tendenza ad assopirsi e comunque con una diminuzione dei riflessi, fatto che favorisce incidenti stradali. Del resto è immaginabile che molti giovani ed in particolare quelli che studiano e lavorano nella giornata di sabato e che escono a notte inoltrata dai locali da ballo arrivano a non aver dormito per circa venti ore, con tutto quello che ne consegue.

Il sonno, combinato alle sostanze alcoliche, alla permanenza in ambienti affollati,

densi di fumo, con luci fioche e con emissioni sonore al di là della sopportabilità, produce condizioni di debilitazione rilevanti. Da qui l'esigenza di limitare l'orario di apertura notturna dei locali da ballo nell'intento di combattere una delle cause che concorrono al susseguirsi di incidenti mortali che colpiscono le giovani generazioni. Ma da una chiusura anticipata dei locali si possono cogliere altri positivi obiettivi. Innanzitutto si può contribuire a limitare lo spaccio di droga che è rilevante nelle ore in cui per ovvi motivi diminuisce la vigilanza da parte delle forze dell'ordine, e che può trovare maggiore domanda di acquisto da parte di chi in particolare nella cocaina e nelle anfetamine cerca un rimedio alla stanchezza fisica. Inoltre, la chiusura anticipata può contribuire a modificare l'abitudine di molti giovani di ritirarsi all'alba, con la conseguenza che nella giornata di domenica cala in maniera preoccupante la pratica dello sport, del turismo e di altre attività socializzanti. Può essere un contributo a superare una moda, non presente fino a qualche anno fa, ed introdotta per fini consumistici. Non è immaginabile che da una contrazione degli orari derivi un danno ai gestori dei locali. nel momento in cui la chiusura sarà anticipata è prevedibile che verrà anticipato l'ingresso, senza quindi modificare la quantità dei frequentatori. Verrà però eliminata la peregrinazione alla ricerca di locali aperti, anche con tragitti molto lunghi e ulteriore causa di incidenti.

La motivazione del ricorso alla legge per regolare l'orario massimo di apertura dei locali risiede nell'esigenza di avere un limite omogeneo per tutto il Paese, evitando diversificazioni pericolose per la concorrenza tra gli operatori del settore ed il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fenomeno degli spostamenti alla ricerca dei locali aperti.

Inoltre è forte la motivazione di un intervento che faccia giustizia della inazione di regioni e comuni, dovuta a condizionamenti locali. L'articolo 1 fissa il limite massimo di apertura dei locali alle ore due antimeridiane, tenendo conto delle abitudini e dei ritmi di vita consolidati, evitando però eccessi pericolosi. Tale orario viene elevato di un'ora nei prefestivi e al sabato sera. Altresì si fa divieto di riapertura prima delle nove antimeridiane per evitare le attività *after night*, causa di situazioni devastanti per la psiche ed il fisico di giovani che non dormono per tutta la notte e vanno alla ricerca di locali che effettuano orari mattutini. L'articolo 2 dà la possibilità ai sindaci di autorizzare deroghe in occasione di festività particolari, che non vengono elencate per dare l'elasticità necessaria per valorizzare le tradizioni di ciascuna località, con l'esclusione delle giornate di domenica, per evitare che la ripresa lavorativa o dello studio sia appesantita. Sempre all'articolo 2 viene data la possibilità ai sindaci, per motivi turistici, di autorizzare la protrazione di orario di un'ora nei periodi tradizionali delle vacanze, dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre all'8 gennaio, per quanto riguarda le giornate infrasettimanali, perchè si tenga conto di un ritmo diverso della vita e per non creare disagi agli

operatori del settore che in questi periodi realizzano incassi generalmente rilevanti.

All'articolo 3 vengono indicate le sanzioni per l'inosservanza ai limiti d'orario, con un notevole incremento per i casi di recidiva, fino al ritiro della licenza, per rendere reale l'osservanza della legge. In particolare la sanzione della chiusura dell'esercizio dovrebbe rappresentare un forte deterrente, visto che le sole sanzioni pecuniarie potrebbero divenire un fatto di monetizzazione sistematica dell'illecito, visti gli incassi rilevanti di molti di questi locali.

L'articolo 4 impone alle regioni, tenute a dare norme e direttive di indirizzo sugli orari ai comuni, di provvedere ad armonizzare la propria normativa entro sei mesi.

In conclusione, si tratta di approvare una legge che ci allinei alla maggior parte dei Paesi europei, che non vuol essere punitiva, ma che intende dare un contributo alla corretta convivenza, alla prevenzione di incidenti mortali e ad un utilizzo del tempo libero non devastante delle energie psicofisiche. È anche una risposta alle ansie di tanti genitori, che facendo petizioni e raccogliendo migliaia di firme hanno richiesto l'intervento del Parlamento. Gli stessi giovani, dall'approvazione di questa legge, potranno trovare un veicolo per uscire da un conformismo massificante dal quale attualmente non è possibile uscire se non con il rischio di perdere uno *status symbol*.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. L'orario di chiusura di sale da ballo locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili non può eccedere le ore 2 antimeridiane.

2. Nelle notti tra il venerdì ed il sabato e tra il sabato e la domenica tale limite è elevato alle ore 3 antimeridiane.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 rimangono comunque chiusi ed in essi non può essere svolta la relativa attività dall'ora di chiusura notturna alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

1. In occasione di particolari festività, escluse quelle domenicali, i sindaci possono autorizzare protrazioni d'orario in deroga alla presente legge.

2. I sindaci possono altresì autorizzare per esigenze turistiche la protrazione di un'ora dell'orario di chiusura previsto al comma 1 dell'articolo 1 nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto e nel periodo che va dal 20 dicembre all'8 gennaio.

Art. 3.

1. Per l'inosservanza degli orari di chiusura previsti dalla presente legge sono comminate sanzioni pecuniarie e comunque la sanzione della chiusura del locale per non meno di trenta giorni e di sessanta giorni in caso di recidiva. Dopo la terza violazione deve comunque procedersi al ritiro della licenza.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni armonizzano con essa le proprie norme e direttive in materia.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

